



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
STATALE

“GIOVANNI VERGA”

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale



REGIONE SICILIA



Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto di servizi assicurativi di responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell'Istituto, relativi all'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per importo sottosoglia contrattuale stimato in Euro 4.368,00 in regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72, annue, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

CIG: Z5C3590EA4

IST. OMNICOM.-"G. VERGA"-VIZZINI
Prot. 0002153 del 11/03/2022
VI-5 (Uscita)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “GIOVANNI VERGA” DI VIZZINI**

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*» così come recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n. 7753 del 28/12/2018
- VISTO** Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTO** Il Regolamento acquisto di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 14 del 11/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e delle attività negoziali in genere;
- VISTO** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

- VISTO** Il Programma Annuale per l'E. F. 2022 approvato con delibera n. 14 del 10/02/2022 dal tavolo tra il Commissario Straordinario e il Dirigente Scolastico;
- VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «*[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;
- VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]*»;
- VISTO** l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]*»;
- VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «*[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;
- VISTO** l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività*

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;*

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»*, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che il Dott. Salvatore Picone, Dirigente Scolastico, dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative

- DATO ATTO** previste dalla succitata norma;
della necessità di affidare l'erogazione dei servizi assicurativi di responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell'Istituto, relativi all'anno scolastico 2021/22, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale stimato in Euro 4.368,00 annue in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 n. 2 del D.P.R. 633/72, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per alunni ed operatori scolastici, le cui principali condizioni contrattuali saranno più precisamente indicate nell'avviso pubblico inviato agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura secondo la manifestazione di interesse preventivamente pubblicata con prot. n. 1566 del 22/02/2022 per un importo stimato di € 6,00 pro capite, pari a stimati € 4.368,00 in regime di esenzione IVA annui per l'intera durata contrattuale con la possibilità di estensione del contratto secondo le modalità contenute all'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.
- CONSIDERATO** che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in quanto il servizio assicurativo viene concesso ad un unico istituto ai sensi dell'art. 16 del D. I. 129/2018 in quanto sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito della lettera di invito sarà dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a fornire garanzia assicurativa per responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale ad alunni, personale scolastico, esperti esterni e visitatori così come meglio specificato nell'avviso pubblico con lettera di invito;
- DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico provvedimento n. 9 del 18/02/2022 prot. n. 1471 del 18/10/2022 trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;
- CONSIDERATO** che la presente procedura sarà svolta dall'Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui “[...] (c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti” e che, in ogni caso, **si richiederà ai concorrenti di produrre i documenti di offerta anche su supporto digitale, all'interno dei plichi cartacei dagli stessi prodotti ai fini della partecipazione alla procedura;**
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili nelle modalità previste dall'art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura economica per i quali non è previsto lo svolgimento all'interno dell'Istituzione Scolastica;
- PRESO ATTO** che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 4.368,00;

CONSIDERATO

Che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse nell'ambito della procedura di indagine di mercato conseguente alla pubblicazione da parte dell'Istituzione di un avviso sul proprio sito internet, ivi compreso l'uscente e gli operatori invitati nella precedente procedura a seguito di manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori economici e, dunque, anche a coloro i quali sono risultati non aggiudicatari per garantire la massima partecipazione e nel rispetto del principio di concorrenza;

RITENUTI

adeguati, per l'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica, i criteri indicati negli atti di cui all'avviso con funzione di lettera di invito;

CONSIDERATO

che nel procedere agli inviti l'istituto si deroga al principio di rotazione in quanto l'ANAC nelle linee guida n. 4 ha stabilito che la rotazione non si applica nel caso in cui venga avviata una procedura che, seppure non ordinaria, risulti comunque aperta al mercato, *“nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*, come nel caso in cui già con l'avviso pubblico, teso ad ottenere manifestazioni di interesse emesso da questa Istituzione Scolastica con determina prot. n. 1566 del 22/02/2022 il RUP non ha posto limiti in alcun modo alla partecipazione prevedendo che ogni appaltatore, in possesso evidentemente dei requisiti generali e quelli speciali richiesti dalla stazione appaltante, verrà invitato a partecipare alla *“competizione”* semplificata con la possibilità di formulare la propria offerta;

RITENUTO

Che la presente determina di avvio delle operazioni negoziali per l'acquisizione dei suddetti servizi assicurativi ricada nel novero di quelle procedure che, anche se non ordinarie, risultino comunque aperte al mercato avendo questa P.A. pubblicata Determina per manifestazione di interesse Prot. n. 1566 del 22/02/2022 rivolta a tutti gli operatori del mercato in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nella suddetta determina;

VISTO

Il Vademecum FASE 2 pubblicato dall'ANAC del 30 aprile 2020 che richiamando le indicazioni della Commissione Europea contenute nella Comunicazione 2020/C 108 I/01 specifica che per le procedure semplificate sottosoglia, vi è la possibilità di ridurre della metà i termini minimi previsti dagli artt. 60, comma 3 e 61, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per ragioni di urgenza in conseguenza della necessità di acquisire idonea copertura assicurativa nel più breve tempo possibile essendo scaduto il contratto precedente giorno 09/02/2022 e non avendo manifestato l'operatore economico affidatario volontà di rinnovo ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016

VISTO

Il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica sino al 31 marzo 2022

RITENUTO

Per quanto sopra specificato di adottare tempi congrui ma ridotti per la presentazione delle offerte rispetto ai minimi previsti dai suddetti artt. 60, comma 3 e 61, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio specificato nell'avviso pubblico in forma di lettera di invito.

CONSIDERATE

Le risposte degli operatori economici in risposta alla manifestazione di interesse prot. n. 1566 del 22/02/2022

VISTE

Le Linee Guida n. 4 dell'ANAC le quali specificano che i nominativi degli

operatori economici invitati a partecipare ad una procedura selettiva ad inviti non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non richiederà all'Operatore aggiudicatario la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, date le comprovate garanzie economiche degli enti assicurativi in rapporto ai massimali offerti dai diversi operatori economici in conseguenza della solidità degli istituti assicurativi partecipanti alla selezione e considerato il modesto importo della fornitura dei servizi;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13

agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

PRESO ATTO

che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CIG e che il cui contributo dovuto all'ANAC risulta pari a € 0,00 per la stazione appaltante e a € 0,00 per l'operatore che risulterà aggiudicatario, in base alla Deliberazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-2018;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano stimati in Euro 4.368,00 considerato come prodotto del prezzo pro capite stimato per il numero supposto di soggetti paganti, esclusi gli alunni con disabilità certificata e avendo specificato nella determina della manifestazione di interesse che il prezzo da corrispondere all'operatore economico aggiudicatario sarà quello calcolato dal prezzo pro capite offerto dall'operatore medesimo per il numero reale di paganti, trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 nel capitolo entrate all'aggregato 06/05;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'avvio delle procedure per l'affidamento diretto dei servizi aventi ad oggetto **servizi assicurativi di responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell'Istituto, relativi all'anno scolastico 2021/22** tramite invio di lettera di avviso pubblico in forma di lettera di invito agli operatori economici che hanno manifestato la propria volontà di partecipare alla presente attività negoziale per un importo complessivo delle prestazioni stimato pari ad € 4.368,00;
- di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta migliore, venga applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri meglio specificati nell'avviso in forma di lettera di invito e riguardanti massimali, franchigia
- di autorizzare la spesa complessiva € 4.368,00 in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 numero 2 del D.P.R. 633/72 da imputare sul capitolo A02/01 del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022;
- di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Picone quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- di dare atto che il CIG è Z5C3590EA4

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*(Prof. Salvatore Picone)**

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*